

REGOLAMENTO INTERNO ASL PESCARA

Mobilità Volontaria intra ed interaziendale dei Sanitari in convenzione della Medicina Specialistica Ambulatoriale, Veterinaria e altre Professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) Ambulatoriali

Al fine di dare compiuta attuazione ai contenuti di cui all'articolo 30 dell'ACN vigente, in materia di mobilità volontaria intra ed interaziendale dei Sanitari in convenzione, si stabilisce quanto segue.

L'ASL Pescara tiene conto delle richieste di mobilità volontaria presentate dai Sanitari in convenzione ai fini dell'attribuzione delle ore di incarico disponibili, con priorità rispetto alle procedure previste dagli accordi in merito alla attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato.

A tal fine, gli interessati possono proporre domanda su carta libera presso l'ASL Pescara, allegando il proprio curriculum professionale e copia del documento di identità, dando evidenza in particolare, attraverso certificazione da rendere ai sensi del DPR 445/2000, della data di avvio della convenzione a tempo indeterminato presso l'Azienda Sanitaria di appartenenza e della branca specialistica di incarico.

Il requisito di ammissione per entrare a far parte dell'elenco di idonei per assegnazione mobilità nella branca specialistica di appartenenza è il compimento di una anzianità di servizio di mesi 18 nell'incarico in atto a tempo indeterminato presso Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliera, Azienda Ospedaliera Universitaria, IRCCS pubblici e/o Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Le domande devono essere prodotte ogni anno a decorrere dal Primo Gennaio ed entro il termine massimo del 31 Gennaio dell'anno in cui si vuole accedere alla mobilità.

L'ASL elabora ed approva gli elenchi degli idonei per assegnazione mobilità, suddiviso per branca specialistica di appartenenza, in coerenza con il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale.

Gli elenchi degli idonei per assegnazione mobilità restano validi sino alla data del 31/12 dell'anno di approvazione.

La mobilità può essere disposta solo in favore di candidati collocati negli elenchi idonei e per una parte o per l'intero orario del turno in attribuzione. Le ore di incarico complessivamente assegnate al candidato non possono essere aumentate in virtù delle procedure di mobilità.

La mobilità volontaria interaziendale viene definita attraverso le seguenti fasi, da intendersi propedeutiche le une alle altre, nell'ordine di elencazione:

- adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, recante, tra l'altro, l'individuazione del fabbisogno orario specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, nel rispetto dei tetti di spesa annui predeterminati dal livello regionale;
- le richieste di mobilità nelle branche specialistiche di interesse possono essere accolte previa presa in carico e dichiarazione di nulla osta a procedere di volta in volta espresse da parte del Direttore Sanitario Aziendale;
- nel caso di acquisizione di risorsa in convenzione per la quale sia richiesto il possesso di particolari capacità professionali, si rende necessaria l'analisi dei curricula, presentati dai Sanitari collocati nell'elenco degli idonei per assegnazione mobilità nella branca specialistica di interesse, da parte del Direttore Sanitario Aziendale, il quale è, altresì, tenuto, ad esprimere parere positivo in merito alla mobilità;

- nell'ipotesi in cui, per ciascun elenco idonei, elaborato per branca specialistica di appartenenza, siano presenti più Sanitari, la posizione poziore viene assunta nel rispetto del seguente ordine di priorità, fatto salvo quanto previsto al punto precedente:
 - dal candidato proveniente dall'ambito zonale Regione Abruzzo;
 - a parità di condizioni, dal candidato con maggiore anzianità di servizio a tempo indeterminato nella branca specialistica di appartenenza;
 - ovvero, a parità di anzianità di servizio, dal candidato più anziano di età;
- adozione deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende interessate, previa intesa tra le Aziende stesse e sentito l'interessato in merito alla data di decorrenza del trasferimento. Tali provvedimenti, a seguito di adozione, devono essere comunicati al Comitato Zonale, contestualmente alla notificazione all'interessato.

La mobilità volontaria intraziendale viene definita attraverso le seguenti fasi, da intendersi propedeutiche le une alle altre, nell'ordine di elencazione:

- eventuali richieste di mobilità volontaria interna, previa formulazione degli elenchi idonei come sopra descritto, mercé l'applicazione dei medesimi criteri di priorità previsti per la mobilità interaziendale, hanno precedenza rispetto alla mobilità interaziendale nell'assegnazione delle ore di incarico, ove assentite di volta in volta dalla Direzione Sanitaria Aziendale;
- nel caso di definizione positiva della mobilità intraziendale, mediante atto deliberativo del Direttore Generale ASL Pescara, le ore rimaste scoperte possono essere destinate, a loro volta, alla mobilità interaziendale, previa valutazione e decisione della Direzione Sanitaria Aziendale in merito alle esigenze prioritarie, volta per volta, emergenti.

Note:

1. Il comma 1 dell'articolo 30 del vigente ACN del 31.03.2020, successivamente integrato con l'ACN 20 maggio 2021, stabilisce: "Al fine di adeguare maggiormente l'offerta di prestazioni o attività specialistiche e professionali alla domanda dell'utenza, in attuazione e coerentemente agli indirizzi regionali per la programmazione del fabbisogno di prestazioni specialistiche, le Aziende possono adottare provvedimenti tendenti a realizzare flessibilità operativa, anche temporanea, dell'orario e/o della sede di servizio in ambito aziendale".
2. Il comma 2 del menzionato articolo 30 prevede, inoltre, che: "Per esigenze di diverse Aziende del medesimo ambito zonale o di altre Aziende possono essere attivate procedure di mobilità interaziendale. In tal caso, anche su domanda dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista interessato e fermo restando il mantenimento dell'orario complessivo di incarico, previo parere delle Aziende di provenienza e di destinazione, i provvedimenti sono adottati nel rispetto dei criteri generali concordati, in sede regionale, in materia di mobilità".
3. Il comma 6 del predetto articolo prevede, infine, che: "Le Aziende definiscono modalità e criteri di mobilità intraziendale da attuare prima delle procedure di cui all'articolo 20, riservata a coloro che abbiano svolto almeno 18 (diciotto) mesi di servizio nella sede di provenienza".